

# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2001

relativa al programma d'ispezione coordinato riguardante l'alimentazione animale per il 2001  
conformemente alle disposizioni della direttiva 95/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1541]

(2001/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La relazione globale sulle attività d'ispezione realizzate nel settore dell'alimentazione animale, basate sulle informazioni fornite dagli Stati membri relative all'attuazione dei programmi d'ispezione per il 1999, non consente di trarre delle conclusioni definitive, ma tuttavia quattro tematiche sono state identificate come oggetto di un programma coordinato da realizzare nel 2001. In particolare si fa riferimento alla necessità di controllare alcune contaminazioni di origine chimica, altre di origine microbiologica, il rispetto della legislazione comunitaria sulle sostanze antimicrobiche che favoriscono la crescita e il divieto di somministrazione relativo a talune proteine derivate da mammiferi (come misura protettiva dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili).
- (2) Nel 1999 e nel 2000, gli ispettorati degli Stati membri hanno individuato più volte nei prodotti destinati all'alimentazione animale una contaminazione di diossina, PCB e metalli pesanti. I citati risultati, se non rientrano nei programmi di controllo, sono comunicati al comitato permanente degli alimenti per animali per successive discussioni e opportuno seguito.
- (3) Nel periodo dal luglio 1999 al luglio 2000, è stato realizzato un programma di monitoraggio della salmonella nelle proteine di origine vegetale e sebbene non sia ancora disponibile una valutazione completa dei risultati, i risultati che si riferiscono soltanto ad un anno di controlli possono non costituire una base scientifica valida su cui basarsi per presentare ulteriori misure.

- (4) Un certo numero di additivi alimentari possono essere utilizzati con sicurezza qualora i limiti massimi siano rispettati. Inoltre, l'utilizzazione di taluni additivi alimentari precedentemente autorizzati in qualità di sostanze antimicrobiche che favoriscono la crescita non è più ammessa e tuttavia non si dispone di informazioni sufficienti sul rispetto dei limiti massimi e sull'utilizzazione delle sostanze antimicrobiche che favoriscono la crescita.
- (5) Pertanto gli aspetti citati devono essere oggetto di ispezioni coordinate nel 2001.
- (6) Le carenze e le lacune nell'attuazione del divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi, che ha determinato l'adozione della decisione 2000/766/CE <sup>(2)</sup>, comporta un'impostazione coordinata per quanto riguarda la disponibilità dei risultati dei controlli relativi alle restrizioni nel settore dell'alimentazione, destinate a proteggere dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- (7) Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

### RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri devono attuare, per un periodo di un anno, un programma di monitoraggio coordinato destinato a controllare:
  - a) la frequenza dell'incidenza e le concentrazioni delle sostanze contaminanti specifiche nelle categorie specifiche di prodotti da utilizzare nell'alimentazione animale, indicate all'allegato I;
  - b) la frequenza dell'incidenza e i livelli di contaminazione da salmonella nei mangimi di origine vegetale;

<sup>(1)</sup> GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

- c) l'effettivo rispetto dell'utilizzazione corretta delle sostanze autorizzate come additivi alimentari, per le quali sono stati definiti livelli massimi;
  - d) l'effettivo rispetto di tutti i divieti di somministrazione per quanto riguarda l'utilizzazione di taluni antibiotici quali sostanze destinate a favorire la crescita;
  - e) l'effettivo rispetto a tutte le restrizioni relative alla produzione e alla somministrazione di mangimi di origine animale.
2. Nel riferire circa i risultati dei programmi di monitoraggio, i dati relativi ai prodotti in questione devono essere forniti come indicato all'allegato II, specificando il quantitativo corrispondente alla produzione nazionale e quello corrispondente all'importazione da paesi terzi.
3. I dati sulla produzione e l'importazione devono essere forniti anche quando non si è proceduto a un prelievo e all'analisi di campioni.

Quando viene effettuata un'analisi in laboratorio, occorre indicare la metodologia utilizzata, nonché le caratteristiche specifiche e la sensibilità delle analisi.

I criteri utilizzati per stabilire la conformità delle analisi devono essere dichiarati.

- 4. I risultati relativi ai divieti di somministrazione di prodotti di origine animale devono essere riassunti come indicato all'allegato III.
- 5. Gli Stati membri devono inserire i risultati del citato programma coordinato di controllo, in qualità di capitolo specifico della relazione sulle attività annuali di controllo previste entro il 1° aprile 2000 conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Elementi specifici**

- *Diossine (PCDD/F e PCB simili alle diossine)* nell'olio di pesce, nella farina di pesce e nei mangimi per i pesci.
- *Diossine (PCDD/F e PCB simili alle diossine)* nei mangimi disidratati artificialmente (fieno, farina di alfalfa, ecc.).
- *Diossine (PCDD/F)* in microelementi (ossido di zinco, ossido di rame, manganese, solfato di zinco, ecc.).
- *Diossine (PCDD/F)* nei minerali (ossido di magnesio, fosfati, ecc.).
- *Metalli pesanti (Pb, Cd, As, Hg)* nei microelementi e nei minerali.
- *Metalli pesanti (Pb, Cd, As, Hg)* nell'olio di pesce, nella farina di pesce e nei mangimi per piscicoltura.

**Elementi generali**

Monitoraggio a caso della presenza di diossine (*PCDD/F e PCB simili alle diossine*) e metalli pesanti (*Pb, Cd, As, Hg*) nei mangimi e nel materiale per alimenti.

## ALLEGATO II

**Dati relativi a ciascun prodotto specifico esaminato nell'ambito del programma di controllo coordinato**

| Prodotto specifico | Produzione nazionale<br>(tonnellate)<br>(se disponibile) | Numero di lotti<br>controllati | Importazioni da paesi<br>terzi (tonnellate)<br>(se disponibile) | Numero di lotti<br>controllati |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                    |                                                          |                                |                                                                 |                                |
|                    |                                                          |                                |                                                                 |                                |
|                    |                                                          |                                |                                                                 |                                |
|                    |                                                          |                                |                                                                 |                                |
|                    |                                                          |                                |                                                                 |                                |

## ALLEGATO III

**Sintesi dei controlli relativi alle restrizioni nella somministrazione di prodotti di origine animale**

| Prodotto specifico | Suddivisione dei<br>controlli eseguiti                                                                                                                                                  | Suddivisione delle<br>violazioni che non<br>richiedono analisi di<br>laboratorio | Numero di campioni<br>prelevati e analizzati | Numero di campioni<br>ritenuti non conformi |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                    | Importazioni<br>Stoccaggio<br>Produzione (ossia<br>impianti di lavo-<br>razione scarti)<br>Fabbriche di<br>mangimi<br>Allevamenti di rumi-<br>nanti<br>Allevamenti di non-<br>ruminanti |                                                                                  |                                              |                                             |